

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N° 12388

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 24 e 25 maggio 2012, alla presenza di n. 32 suoi componenti su un totale di 34

- visto l'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
- visto l'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale fa salva la possibilità per gli enti di ricerca di avvalersi di contratti di lavoro flessibile i cui oneri non risultino a carico del finanziamento ordinario;
- visto il comma 1 dell'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, che conferma, relativamente alle assunzioni di personale a tempo determinato, le disposizioni vigenti in materia;
- visto l'articolo 23 del DPR 171/91 concernente l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di personale di ricerca e tecnico di elevato livello ed esperienza o in possesso di specifici requisiti (profili professionali dei livelli dal I al III);
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dell'UNICE, dal CEEP e dal CES;
- visto il contratto n. PIEF-GA-2011-300035 stipulato tra la Commissione Europea e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in qualità di beneficiario, concernente il finanziamento per la realizzazione del progetto denominato "The charm and the beauty of LHC" (progetto hfQGP);
- preso atto che tale contratto - la cui durata è fissata in 2 anni a decorrere dal 1° giugno 2012 - risulta perfezionato con la sottoscrizione delle parti interessate;
- preso atto che, in relazione a quanto stabilito nel suddetto contratto, è prevista

l'erogazione in favore dell'INFN di un contributo di € 257.874,80;

- dato atto che tale somma risulta accertata tra le entrate dell'INFN per il corrente esercizio finanziario;
- vista la nota in data 20 aprile 2012, prot. n. 740, con la quale il Direttore della Sezione di Padova dell'Istituto propone di assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 2 anni, la Dr.ssa Alberica Toia per collaborare alle attività di ricerca relative al suddetto progetto hfQGP;
- vista la tabella relativa ai coefficienti di correzione che le Istituzioni aderenti al progetto in parola dovranno utilizzare per le somme da corrispondere al suddetto personale;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- il giorno 25 maggio 2012, con n. 32 voti a favore;
- visto il risultato della votazione;

DELIBERA

- 1) Di assumere presso la Sezione di Padova dell'Istituto, con contratto di lavoro a tempo determinato - ai sensi dell'art. 23 del DPR 12 febbraio 1991, n. 171 - della durata di 2 anni con termine di scadenza non oltre il 31 maggio 2014, la Dr.ssa Alberica Toia, per collaborare alle attività di ricerca relative al progetto hfQGP (contratto n. PIEF-GA-2011-300035).
- 2) In relazione alla predetta assunzione alla Dr.ssa Toia saranno corrisposte la retribuzione e le indennità previste dal contratto con la Commissione Europea richiamato in narrativa.
- 3) Agli oneri derivanti dalla suddetta assunzione, valutati in € 220.094,00 si farà fronte mediante la utilizzazione del finanziamento della Commissione Europea richiamato in narrativa.